

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che è sorta l'esigenza per l'Amministrazione comunale di regolamentare le forme e le modalità di celebrazione dei matrimoni civili per consentire una efficace organizzazione delle strutture comunali e del personale che verranno utilizzati per le celebrazioni matrimoniali;

ESAMINATO e valutato attentamente il "Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili" proposto all'approvazione consiliare, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il nuovo testo regolamentare, predisposto dagli uffici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale, risulta idoneo a regolare in forma compiuta la celebrazione dei matrimoni civili;

SOTTOLINEATO che:

- la celebrazione dei matrimoni civili dei cittadini residenti in orario di servizio si configura quale attività istituzionale da rendere gratuitamente, mentre la celebrazione richiesta dall'Ufficiale di stato civile di altro Comune, ancorché in orario di servizio, non rientra tra le attività istituzionalmente garantite e può configurarsi come prestazione resa al di fuori dei servizi pubblici essenziali assoggettabile a rimborso spese, comportando aggravio al normale impegno dell'Ufficio di stato civile in relazione anche ai maggiori adempimenti amministrativi occorrenti;
- lo svolgimento delle cerimonie matrimoniali al di fuori dei normali orari di servizio comporta un evidente aggravio organizzativo e maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale, giustificando la richiesta di un rimborso spese sia ai residenti che ai non residenti;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

VISTO il Codice civile con particolare riguardo agli articoli da 84 a 116;

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il "*Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili*", che, composto di n.9 articoli, è allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative con esso contrastanti.

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Comune di Castiglione Tinella
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del Codice civile.

Art. 2 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Casa comunale. Il matrimonio può essere celebrato fuori dalla Casa comunale quando uno, o entrambi gli sposi, sono impediti a muoversi e non possono trasferirsi fisicamente nella Casa comunale.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni civili

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

LUNEDI'	ore 08.15 – 13.00	15.00 – 18.00
MARTEDI'	ore 08.15 – 13.00	
MERCOLEDI'	ore 08.15 – 13.00	
GIOVEDI'	ore 08.15 – 13.00	
VENERDI'	ore 08.15 – 13.00	

Negli orari di servizio sopra stabiliti, la celebrazione dei matrimoni civili fra cittadini di cui almeno uno residente nel Comune di Castiglione Tinella o iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di Castiglione Tinella, configurandosi quale attività istituzionale, viene effettuata gratuitamente, mentre qualora entrambi gli sposi risiedano in altro Comune o non siano iscritti all'A.I.R.E. di Castiglione Tinella è dovuto un rimborso spese forfetario pari ad Euro 100,00.

2. Nel caso di richiesta di celebrazione del matrimonio al di fuori degli orari di servizio indicati al precedente comma 1, tenuto anche conto delle indennità da corrispondere a titolo di lavoro straordinario ai dipendenti, l'importo da corrispondere al Comune a titolo di rimborso spese forfetario è pari ad € 150,00 per i residenti e ad Euro 200,00 per i non residenti.

L'Amministrazione comunale provvederà ad omaggiare la sposa con un mazzo di rose bianche e lo sposo con un Magnum di Moscato d'Asti o di Asti Spumante.

Art. 4 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- a) il Codice civile;
- b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- c) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- d) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- e) lo statuto comunale.
- f) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- g) gli usi e consuetudini locali.

Art. 5 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 6 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 7 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.